

U.O.C. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali – Area TRRN

Class. 6.3 Pratica n. 230/10

OSSERVAZIONI EX ART. 13 COMMA 6 L. R. 12/2005

COMUNE: Venegono Inferiore
PROVVEDIMENTO: Adozione del PGT
ATTO DI ADOZIONE: Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 13 novembre 2013

Il presente Dipartimento ARPA ha già espresso le proprie osservazioni alla proposta di Piano di Governo del Territorio e al Rapporto Ambientale durante il processo di VAS, in seguito a presentazione della bozza di Piano a maggio 2013, inviandole con nota prot. n. 63979 del 10 maggio 2013.

Esaminando gli atti del PGT, trasmessi in seguito all'adozione, si osserva che sono stati inseriti la dichiarazione di sintesi e il parere motivato, come «provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di Vas» (D.Lgs. 128/2010), emesso dall'autorità competente in base all'istruttoria e agli esiti delle consultazioni. Il parere ha brevemente riassunto il percorso metodologico temporale seguito fino all'adozione del Piano e ha richiamato le principali considerazioni ambientali basate sulle osservazioni fornite dagli Enti competenti durante la fase di valutazione. Si riscontra che l'autorità competente, d'intesa con l'autorità precedente, ha espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale del DdP e degli atti del PGT così come modificato e integrato secondo quanto controdedotto e/o recepito dai pareri pervenuti.

Nella dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 DCR 0351/13 marzo 2007, l'autorità precedente ha riepilogato sinteticamente il processo integrato del piano e della valutazione ambientale, ha elencato i soggetti coinvolti e fornito informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico, ha esplicitato gli obiettivi di piano, ha dato conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e descritto le misure previste in merito al monitoraggio.

Ciò premesso, riferendosi alle valutazioni espresse nel parere motivato, si considera positivamente che siano state soppresse le previsioni in capo alle aree di trasformazione AT1, AT5 e AT8 e che sia stata manifestata l'intenzione di inserire tali aree all'interno dell'ambito del territorio naturale, dal momento che la trasformazione delle stesse avrebbe sottratto ambiti agricoli fertili peraltro individuati come tali dal PTCP della Provincia di Varese; stessa considerazione vale per il ridimensionamento dell'ambito AT7, attraverso lo scorporo delle zone agricole e non edificate dalle opere progettuali.

Si ribadisce che l'articolo 42 delle norme di attuazione del PTCP definisce "ambito agricolo", oltre alle superfici individuate nelle cartografia del PTCP, anche "le superfici effettivamente adibite ad uso agricolo produttivo o a pascolo", pertanto si ritiene che la scelta di confermare le aree di

trasformazione AT2, AT3 e AT4 debba essere rivalutata, reputando che il contenimento dell'uso del suolo sia una delle principali strategie di sostenibilità ambientale.

Non si condivide l'affermazione con cui si negano "effetti diretti sulla dimensione politica e strategica del Piano" a carico delle aree di completamento, che per legge, D.G.R. 12/05 e s.m.i., devono essere governate dal Piano delle Regole; si ritiene infatti che, nonostante le stesse siano inserite nel tessuto urbano, generino significative pressioni sulle matrici ambientali (consumi energetici ed idrici, aumento della impermeabilizzazione del suolo, produzione di inquinanti); inoltre il computo degli abitanti teorici insediabili in queste aree potrebbe indurre a rivedere le proposte degli ambiti di trasformazione.

Si auspica che siano mantenuti i propositi di lasciare prive di edificazione le sponde dei corsi d'acqua, in particolare nella realizzazione dell'area per servizi a margine del torrente Val Grassa, rimandando sia ai divieti stabiliti a livello normativo che alla funzionalità garantita dalle fasce perifluviali a livello ecosistemico ed idraulico.

Si richiama all'attenzione la necessità di specificare, nel Piano delle Regole, specifiche regole per le aree soggette a "vincolo" ecologico in quanto appartenenti alla REC: si sottolinea infatti che le "disposizioni in materia di paesaggio" di cui al titolo I nel PdR, non siano state esplicitate concretamente, ma lasciate solo a titolo di norme anche per quanto riguarda il tema della rete ecologica.

Si apprende favorevolmente che l'Amministrazione comunale di Venegono ha provveduto ad integrare la documentazione adottata con uno Studio geologico conforme alle indicazioni contenute nella DGR 9/2616/2011; in adempimento alla verifica in materia di bilancio idrico è stata inoltre predisposta una relazione idrogeologica atta alla verifica del bilancio idrico comunale: si partecipa tuttavia che è stato condotto un bilancio idrogeologico atto a verificare la ricarica efficace della falda, ma non sono stati fatti calcoli di bilancio idrico mediante l'utilizzo di dati di portata effettivamente garantita dai pozzi, sia nel giorno di medio che di massimo utilizzo piuttosto che nelle ore di punta. Si ribadisce l'importanza di una verifica dettagliata e puntuale affinché possa essere a priori stabilita la disponibilità reale a garanzia della sostenibilità delle azioni di piano. A fronte delle succitate osservazioni si invita nuovamente a caratterizzare la rete impiantistica, verificare i volumi d'acqua garantiti da ciascun pozzo e dettagliare i consumi diversificandoli rispetto alle richieste.

Si ritiene che la dimostrazione della fattibilità di erogazione della risorsa idrica da parte dell'acquedotto e la capacità della rete fognaria nonché dell'impianto di trattamento dei reflui di supportare il carico idraulico, non possa essere demandata alla fase di pianificazione attuativa delle aree di trasformazione, ma debba essere preventivamente calcolata, sulla base dei dati attuali di fornitura del servizio, per evitare uno scompenso futuro.

Si ricorda, a proposito, che la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 ha richiamato la previsione della L.R. 26/2003 e, all'art. 9, comma 8 e ha stabilito che il Piano dei Servizi è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) di cui all'art. 38 della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26.

Poiché l'approvazione del PUGSS separatamente dal PGT deve essere considerato come una variante integrativa al Piano dei Servizi, la fattispecie ricade (DGR. 25 luglio 2012 - n. IX/3836, relativa a "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole") sotto il

disposto normativo dell'art. 4 comma 2 bis della LR 12/2005 e pertanto il PUGSS dovrà essere assoggettato a verifica di assoggettabilità a VAS.

Si conferma inoltre che la Regione Lombardia ha mantenuto la competenza sul reticolo idrico principale ed ha delegato ai Comuni, con L.R. 1 del 5 gennaio 2000, la competenza sul reticolo idrico minore. Si rimanda all'ultima delibera regionale, DGR 883/2013, per la redazione e trasmissione dello studio finalizzato alla definizione del reticolo idrico comunale e la compilazione delle relative norme di polizia idraulica.

Infine, si ricorda che, nell'attuazione del piano, dovrà essere rispettata la normativa in relazione al contenimento idrico, al contenimento dell'inquinamento luminoso ed acustico; dovranno inoltre essere rispettate le norme tecniche di attuazione delle norme geologiche di piano e le norme per la protezione dall'inquinamento elettromagnetico, come già ampiamente illustrato nei pareri ARPA precedenti.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si richiede cortesemente di informare questo Dipartimento in merito agli sviluppi successivi del Piano, inviando copia, o segnalando le modalità di acquisizione in formato digitale, delle deliberazioni di cui all'art. 13, comma 9 della LR 12/2005 e s.m.i., nonché dei report periodici di monitoraggio previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica.

Il Responsabile dell'Istruttoria: dr.ssa Arianna Castiglioni

Responsabile del procedimento: dr.ssa Valeria Roella Tel. n.0332/327736 e-mail: v.roella@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria: dr.ssa Arianna Castiglioni Tel. n. 0331/378820 e-mail: a.castiglioni@arpalombardia.it